

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
(PROVINCIA DI SAVONA)



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- 1) Il presente regolamento disciplina l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 30, in attesa che possa essere organicamente definita tutta la procedura riguardante la cremazione e l'eventuale dispersione delle ceneri, innovazione subordinata all'approvazione dell'apposito regolamento da emanarsi con le modalità previste dall'art. 3, comma 1, della su indicata legge.
- 2) Il presente regolamento ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la volontà espressa in vita dal defunto, le loro convinzioni e la libera scelta.

Art.2
(Requisiti)

- 1) Per poter procedere all'affidamento delle ceneri è necessario che il decesso sia avvenuto nel comune di Tovo San Giacomo e che l'evento sia stato registrato nei registri di stato civile, ovvero che affidatario sia persona residente in Tovo San Giacomo, oppure che le ceneri siano attualmente tumulate in uno dei cimiteri comunali e che negli uffici dei Servizi Cimiteriali siano conservati il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di consegna e cremazione del cadavere, di cui all'art. 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, sempre che le ceneri siano tumulate dopo il 30.03.2001, data di entrata in vigore della Legge n. 130.

Art. 3
(Soggetto dell'affidamento ceneri)

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione liberamente scelta dal defunto o da chi può manifestarne la volontà espressa in vita.
E' dunque necessario che il defunto abbia scelto, per iscritto, in vita questa forma di conservazione delle ceneri ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate. Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si potrà dare corso all'affidamento al coniuge o ad un parente di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicare nell'atto comunale. Qualora vi siano contestazioni a riguardo l'espressione di volontà potrà essere manifestata in qualsivoglia maniera ma documentata mediante autocertificazione.
- 2) Non è ammesso l'esercizio dell'affidamento a più soggetti, ma deve essere indicato un solo ed unico affidatario.
- 3) Nel rispetto della volontà dell'affidatario, resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto e la rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato l'affidamento delle ceneri.
- 4) Nel caso di rinuncia all'affidamento le ceneri saranno conservate negli appositi spazi di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, regolamento nazionale di polizia mortuaria.
- 5) Nel caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'articolo successivo, comma 1 lettera c) potranno pensare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al comune per il trasferimento delle ceneri nel cinerario comune.

Art. 4
(Esercizio dell'affidamento ceneri)

- 1) La volontà del defunto deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - a. Disposizione testamentaria o dichiarazione autografa o dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali, forme di testamento olografo da pubblicare ai sensi art. 620 del Codice Civile qualora, oltre alle disposizioni per la cremazione, contengano indicazioni di altro genere.

- b. Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ed associazione legalmente riconosciuta per la cremazione, iscrizione che il presidente dell'associazione certifica vigente al momento del decesso, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contrari alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
- c. In mancanza di tali disposizioni testamentarie, la volontà del defunto di cremazione e di affidamento delle ceneri deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. La firma dei congiunti deve essere autenticata ai sensi artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.
Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 5

(Modalità di presentazione della domanda)

- 1) La domanda deve essere presentata al Sindaco e devono essere allegati alla stessa i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto; la domanda può essere presentata contestualmente con quella relativa alla cremazione.
- 2) Nell'istanza dovranno essere indicati:
 - a. I dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1° dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30.03.2001), oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b. La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso all'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c. Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e di affidamento;
 - d. La dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e. La dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g. La conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 6

(Modalità di affidamento delle ceneri)

- 1) Le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna sigillata, con saldatura o a mezzo appositi collanti, riportante esternamente con apposita targhetta i dati anagrafici del defunto. L'urna cineraria è fornita e compresa nella tariffa di cremazione dell'Ara Cimiteriale di Savona; qualora il familiare intendesse fornirla in proprio, le dimensioni devono essere in rapporto alle dimensioni della salma da cremare, l'urna potrà essere di materiale metallico o altro (ceramica, legno, ecc.) purché con contenitore interno in zinco; in caso di affidamento di urna estumulata, qualora risultasse deteriorata, dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo.
- 2) Le ceneri devono essere consegnate, al soggetto affidatario di cui all'art. 3, comma 1, da parte del gestore del crematorio mediante processo verbale (art. 81 DPR 285/1990), previa verifica dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri ed autorizzazione all'affido personale, ovvero quando non di competenza del gestore del crematorio ossia in un momento successivo alla iniziale tumulazione in un cinerario/ossario del cimitero del comune di Tovo San Giacomo, da parte del custode dello stesso cimitero ove sono al momento conservate le ceneri.
- 3) L'urna cineraria dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o anche all'esterno (in giardino, ad esempio) se di proprietà o pertinenza esclusiva dell'affidatario; l'urna dovrà essere contenuta, per la migliore conservazione della stessa e ad evitare qualsiasi forma di profanazione, in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno, ceramica, ecc.).

Art. 7

(Procedura)

- 1) A seguito della presentazione dell'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, di cui al precedente art. 5, verrà rilasciata, da parte del funzionario responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali o dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'autorizzazione all'affido

personale delle ceneri, in base alla quale il gestore del crematorio o il custode del cimitero comunale provvederà all'affidamento dell'urna sigillata.

- 2) L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito territoriale di questo comune; pertanto ove l'affidatario trasferisca la propria residenza in altro luogo/indirizzo o altro comune, sarà necessario richiedere al Comune di Tovo San Giacomo la modifica del precedente atto di affidamento, ovvero un nuovo atto di affidamento al comune di nuova residenza.

Art. 8 (Tariffe)

- 1) Per gli adempimenti previsti, preliminari e successivi, riguardanti l'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, sono previste le tariffe di cui all'allegato "A" al presente regolamento.
Tali tariffe sono soggette a rivalutazione annuale al pari delle altre tariffe cimiteriali.

Art. 9 (Controlli e sanzioni)

- 1) L'Ufficio Servizi Cimiteriali potrà provvedere, con proprio personale o incaricando di ciò il Corpo di Polizia Municipale, all'accertamento sulla conservazione nell'urna sigillata delle ceneri nel luogo e presso la persona indicata nel provvedimento autorizzativo.
- 2) La violazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
La violazione di cui all'art. 2 della Legge 130 del 30.03.2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da duemilacinquecento euro a dodicimilacinquecento euro.

Art. 10 (Registri cimiteriali)

- 1) Deve essere predisposto un apposito Registro sul quale riportare oltre ai dati anagrafici del defunto cremato, la descrizione del luogo dove verrà tenuta l'urna, con i dati anagrafici dell'affidatario e della sua residenza, nonché degli eventuali controlli e cambi di indirizzo.

Art. 11 (Norme di riferimento)

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

TARIFFE PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1) Rilascio autorizzazione all’affidamento e conservazione dell’urna cineraria	Euro 100,00
2) Verifica della regolare conservazione dell’urna cineraria	Euro 50,00
3) Presa d’atto della variazione dell’indirizzo di residenza dell’affidatario o variazione luogo di conservazione dell’urna cineraria	Euro 40,00